



CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D'ITALIA

Firenze, 21 agosto 2020

A Tutte le Misericordie

E.P.C.

A Tutti gli Organi Confederali

Alle Articolazioni Territoriali

Oggetto: Pubblicazione decreto legge “Agosto”.

Carissimi,

vi informo che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30) il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, c.d. “decreto Agosto”.

Al fine di fornire una prima informativa, vi elenco i punti fondamentali del provvedimento normativo rinviando ad ulteriori comunicazioni gli approfondimenti di merito o gli aggiornamenti di prassi:

Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga: I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione, anche **in deroga**¹, per complessive 18 settimane da collocare nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le prime 9 settimane non richiedono contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro. Le seconde 9 settimane richiedono invece una **contribuzione specifica** da parte dei datori di lavoro che le utilizzano² pari al 9% o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o

¹ Di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del decreto legge n. 18 del 2020.

² Esclusi quelli che hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019.



riduzione dell'attività lavorativa, a seconda che la riduzione del fatturato rispetto al primo semestre 2020 sia inferiore al 20% oppure in assenza di riduzione di fatturato³. La **domanda** dovrà essere inoltrata all'**Inps** entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato: Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'**esonero totale** dal versamento dei **contributi previdenziali a loro carico**, per un periodo **massimo di sei mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo** di un importo di esonero pari a **8.060 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine: Viene semplificato il regime delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine durante l'emergenza Covid-19. Viene meno il riferimento alla **motivazione** della proroga o del rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi del contratto a termine) e per una sola volta, fino al 31 dicembre 2020⁴.

³ La riduzione del fatturato dovrà essere autocertificata, in allegato alla domanda, ex art. 47 del DPR 445/2000 dal datore di lavoro all'Inps.

⁴ Da intendersi come ultima data entro cui operare la deroga, anche se con la proroga o con il rinnovo, il rapporto di lavoro dovesse proseguire oltre tale data,



Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore: Le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese⁵, fino ad un importo del fondo di 100 milioni di euro complessivi, sono estesi dal comma 3 anche agli **enti del Terzo settore** che **non esercitano attività commerciale**, quindi anche a quegli enti che esercitano solamente attività istituzionale senza l'utilizzo della partita iva. Le garanzie del fondo sono relative a nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari. È una misura particolarmente sentita soprattutto dalle piccole organizzazioni, quelle meno patrimonializzate e che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al credito. Per l'operatività della disposizione è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 83 - Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale: Con l'obiettivo di potenziare il servizio civile universale quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi: I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. [23](#)⁶, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e

⁵ Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

⁶ Si consulti la circolare della Confederazione del 9 aprile 2020.



**CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D'ITALIA**

interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 98 - Proroga secondo acconto ISA: E' prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per l'esercizio 2020. La disposizione si applica agli enti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), che dichiarano ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice e che, nel primo semestre dell'anno 2020, hanno avuto una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 99 - Proroga riscossione coattiva: Viene differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione delle attività di riscossione⁷, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal decreto "Rilancio". Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza **dall' 8 marzo al 15 ottobre 2020** che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 novembre 2020**.

Per ulteriori chiarimenti o necessità potete inoltrare un quesito alla mail consulenze@misericordie.org o telefonare al n. 0553261361.

Un fraterno saluto.

Il Presidente

Roberto Trucchi



⁷ Si tratta delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati dall'Agente della riscossione, i piani di dilazione